

▪ **PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 23 novembre 2006 n. 6905

La prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione **decorre in costanza del rapporto stesso anche se quest'ultimo abbia carattere provvisorio o temporaneo**, in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico, possa essere esposto a possibili ritorsioni e rappresaglie (così come può accadere per il rapporto di lavoro privato), quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi. **Il compenso sostitutivo per ferie non godute** non ha la sua fonte in una disciplina espressa, ma trova ragione nella violazione dell'art. 36 Cost., per il quale il lavoratore ha "diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro". Il compenso **ha, dunque, natura retributiva**, perché nel rapporto sinallagmatico è il corrispettivo di una prestazione lavorativa aggiuntiva (rispetto a quella ordinariamente dovuta). La indennità c.d. di tempo potenziato (pari ad una somma fissa mensile per tutta la durata dell'anno scolastico) è stata riconosciuta ai docenti delle scuole materne comunali dall'art. 45, 6° comma, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, a compensazione della prestazione lavorativa aggiuntiva di cinque ore settimanali dell'orario di lavoro introdotta dall'art. 41, 1° comma, del D.P.R. citato. Nel rapporto sinallagmatico, detta indennità è il corrispettivo, di natura retributiva, della richiesta contrattuale di una maggiore prestazione lavorativa oraria.